SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

14 gennaio 2010 *

Nel procedimento C-233/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) con decisione 5 maggio 2008, pervenuta in cancelleria il 30 maggio 2008, nella causa

Milan Kyrian

contro

Celní úřad Tábor,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, facente funzione di presidente della Prima Sezione, dai sigg. E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore) e J.-J. Kasel, giudici,

* Lingua processuale: il ceco.

avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 13 maggio 2009,

considerate le osservazioni presentate:

— per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;

— per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualità di agenti;

— per il governo ellenico, dal sig. I. Chalkias nonché dalle sig.re E. Leftheriotou e V. Karra, in qualità di agenti;

— per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;

— per il governo portoghese, dal sig. L. Inez Fernandes, in qualità di agente;

— per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Afonso e dal sig. L. Jelínek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 settembre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 12, n. 3, della direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU L 73, pag. 18), come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 giugno 2001, 2001/44/CE (GU L 175, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva 76/308»).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che contrappone il sig. Kyrian al Celní úřad Tábor (Ufficio doganale di Tabor) in merito alla verifica dell'esecutorietà di un titolo che consente il recupero di un credito emesso dallo Hauptzollamt Regensburg (ufficio principale delle dogane di Ratisbona, Germania).

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 La direttiva 76/308 ha lo scopo di sopprimere gli ostacoli all'instaurazione e al funzionamento del mercato comune derivanti dalla limitazione territoriale dell'ambito

di applicazione delle disposizioni nazionali in materia di recupero, in particolare, dei dazi doganali.

4 Secondo il sesto 'considerando' della direttiva 76/308, le diverse forme di assistenza devono essere praticate dall'autorità adita nell'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in tali materie nello Stato membro in cui essa ha sede, mentre il settimo 'considerando' di questa stessa direttiva enuncia che occorre determinare le condizioni in cui le domande di assistenza possono essere presentate dall'autorità richiedente e definire limitativamente le circostanze particolari che consentono, nell'uno o nell'altro caso, all'autorità adita di non darvi seguito.

5 Secondo il decimo 'considerando' della direttiva 76/308, durante la procedura di recupero nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, può verificarsi che il credito o il titolo esecutivo che ne consente il recupero, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, sia contestato dall'interessato e in tal caso occorre prevedere che l'azione oggetto della contestazione debba essere portata dall'interessato davanti all'istanza competente dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente e che l'autorità adita debba sospendere la procedura di esecuzione da essa iniziata, finché non intervenga la decisione di questa istanza competente.

6 L'art. 4, n. 3, della direttiva 76/308 dispone quanto segue:

«L'autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni:

a) che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero dei crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede;

b) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale;

c) la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico di detto Stato».

7 Secondo l'art. 5, n. 1, di tale direttiva, su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità adita provvede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nello Stato membro in cui ha sede, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari concernenti un credito o il suo recupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente.

8 Secondo l'art. 5, n. 2, della detta direttiva, nella domanda di notifica sono indicati il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione del destinatario al quale l'autorità richiedente ha normalmente accesso, la natura e l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare e, se del caso, il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione del debitore al quale l'autorità richiedente ha normalmente accesso, il credito cui si riferisce l'atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.

9 L'art. 6 della direttiva 76/308 così dispone:

«Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede, secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il ricupero dei crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede, al ricupero dei crediti facenti oggetto di un titolo che ne permetta l'esecuzione.

2. A tal fine, ogni credito che sia oggetto di una domanda di ricupero è considerato credito dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, salva l'applicazione dell'articolo 12».

10 L'art. 7, nn. 1-3, di tale direttiva è del seguente tenore:

«1. La domanda di recupero di un credito che l'autorità richiedente inoltra all'autorità adita deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo che ne permette l'esecuzione, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente e, se del caso, dall'originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero.

2. L'autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:

a) se il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, fatto salvo il caso di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma;

b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito.

3. Nella domanda di recupero è indicato quanto segue:

a) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona interessata e/o di terzi che detengono beni patrimoniali;

(…)».

11 L'art. 8 della detta direttiva così prevede:

«1. Il titolo esecutivo per il recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione di un credito dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.

2. In deroga al paragrafo 1, il titolo esecutivo per il recupero del credito può essere, all'occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne autorizzi l'esecuzione nel territorio di detto Stato membro.

Gli Stati membri si impegnano a ultimare l'omologazione, il riconoscimento, il completamento o la sostituzione del titolo entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si applica il terzo comma. Essi non possono essere rifiutati quando il titolo esecutivo è redatto correttamente. L'autorità adita comunica all'autorità richiedente i motivi che ostano all'osservanza del termine di tre mesi.

3. Nel caso in cui l'espletamento di una di queste formalità dia luogo a una contestazione relativa al credito e/o al titolo esecutivo per il recupero emesso dall'autorità richiedente, si applica l'articolo 12».

12 L'art. 12, nn. 1-3, della direttiva 76/308 è del seguente tenore:

«1. Se nel corso della procedura di ricupero un interessato contesta il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, egli deve adire l'organo competente dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, in conformità delle norme di legge vigenti in quest'ultimo. Quest'azione deve essere notificata dall'autorità richiedente all'autorità adita. Essa può inoltre essere notificata dall'interessato all'autorità adita.

2. Non appena l'autorità adita abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, da parte dell'autorità richiedente o da parte dell'interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell'organo competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall'autorità richiedente ai sensi del secondo comma. (…)

In deroga al paragrafo 2, primo comma, l'autorità richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, chiedere all'autorità adita di ricuperare un credito contestato, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita in questione consentono una tale azione. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo il diritto dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.

3. Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, l'azione viene intrapresa davanti all'organo competente di questo Stato membro, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti».

13 L'art. 17 di tale direttiva così dispone:

«Le domande di assistenza, il titolo esecutivo che consente il recupero e gli altri documenti allegati sono corredati da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, salvo la facoltà di quest'ultima di rinunciare alla trasmissione della traduzione».

14 A tenore dell'art. 23 della detta direttiva, quest'ultima non osta «all'applicazione dell'assistenza reciproca più ampia che alcuni Stati membri si accordano o potrebbero accordarsi in virtù di accordi o di convenzioni, anche nel settore della notifica degli atti giudiziari o extragiudiziari».

La normativa nazionale

15 Secondo l'art. 2, n. 7, della legge n. 191/2004, sulla cooperazione internazionale per il recupero di taluni crediti finanziari (Zákon č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek), per realizzare la cooperazione internazionale si procede secondo la legge n. 337/1992, relativa all'amministrazione delle imposte e delle tasse (Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), qualora la legge n. 191/2004 non disponga altrimenti.

16 L'art. 5 della legge n. 191/2004, intitolato «Recupero dei crediti», così dispone:

«1. (…) Su richiesta dell'autorità competente di un altro Stato, il Ministero prende cura del recupero dei crediti; (…). La domanda di recupero deve essere giustificata dall'originale o da una copia certificata conforme del titolo esecutivo eseguibile nello Stato membro dell'autorità competente.

2. Il Ministero procede al recupero a condizione che la domanda di recupero indichi:

a) il nome, il cognome, il domicilio della persona fisica o la denominazione e la sede della persona giuridica debitrice o, se del caso, della persona tenuta al pagamento del credito in forza del diritto dello Stato dell'autorità competente (…), nonché altre informazioni necessarie per l'identificazione del debitore o di altra persona in possesso dei suoi beni,

b) la natura del credito, l'importo del capitale e degli interessi, delle ammende, delle penalità e delle spese scaduti, indicati nella moneta dei due Stati, menzionando il titolo esecutivo.

c) informazioni circa la natura definitiva (autorità di cosa giudicata) del titolo esecutivo e i termini di prescrizione o di decadenza del diritto al recupero del credito,

(…)

f) la dichiarazione dell'autorità competente dell'altro Stato, a sensi dell'art. 6, n. 2, (…)

3. (…) Se la domanda non contiene le informazioni di cui al numero 2, il Ministero procede al recupero purché, su sua domanda, tali dati siano completati».

17 Ai sensi dell'art. 6, n. 1, della legge n. 191/2004, il documento che costituisce il titolo esecutivo che consente il recupero del credito nello Stato dell'autorità competente è immediatamente considerato, a partire del giorno del ricevimento della domanda di recupero completa, come un titolo esecutivo che consente il recupero del credito nella Repubblica ceca. Secondo il n. 2 di tale articolo, sulla base della domanda di recupero, il Ministero può avviare il recupero del credito solo se l'autorità competente dell'altro Stato dichiari che il titolo esecutivo che consente il recupero del credito non è contestato nello Stato dell'autorità competente, fatti salvi i casi di cui all'art. 7, n. 1, della detta legge, e che il procedimento di esecuzione è già stato posto in essere nello Stato dell'autorità competente senza essere approdato all'integrale pagamento del credito.

18 L'art. 13, n. 1, della legge n. 191/2004 così dispone:

«Gli scambi di informazione tra il Ministero e l'autorità competente dell'altro Stato hanno luogo nella lingua ufficiale dello Stato da cui dipende l'autorità che ha ricevuto una domanda di assistenza in materia di recupero. Laddove il Ministro e l'autorità competente dell'altro Stato convengano altrimenti, non viene utilizzata la lingua ufficiale dello Stato cui è rivolta la domanda di assistenza in materia di recupero».

19 L'art. 32, n. 1, della legge n. 337/1992 così dispone:

«In un procedimento fiscale, possono essere imposti obblighi o riconosciuti diritti solo mediante una decisione. Una decisione siffatta è giuridicamente efficace nei confronti del destinatario solo se viene ad esso notificata o comunicata regolarmente, salvo che la presente legge o una legge speciale non disponga altrimenti».

20 L'art. 73 della legge n. 337/1992 descrive il procedimento di recupero degli arretrati di imposta. In forza del n. 7 di tale articolo ai fini dell'esecuzione fiscale si applica, mutatis mutandis, il codice di procedura civile.

21 In forza dell'art. 261 a, n. 1, della legge n. 99/1963 contenente il codice di procedura civile (Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád), come modificato, l'esecuzione di una decisione può essere disposta solo se questa indica il beneficiario e il debitore, delimita la portata e il contenuto degli obblighi oggetto della domanda di esecuzione e fissa il termine per tale esecuzione.

22 Come precisato dal giudice del rinvio, secondo la costante giurisprudenza delle giurisdizioni superiori ceche, la precisa indicazione della persona del debitore non deve dar luogo a confusione o, quanto meno, il titolo esecutivo di cui trattasi deve consentire senza il minimo dubbio di individuare la persona alla quale è stato imposto l'obbligo (sentenza del Nejvyšší soud della Repubblica ceca 25 febbraio 1999, recante riferimento 21 Cdo 2101/98, pubblicata nella *Soudní judikatura* 6/1999, pag. 233). È stato altresì stabilito nel parere del Nejvyšší soud della Repubblica socialista ceca 18 febbraio 1981, recante riferimento Cpj 159/79 (*Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek*, 1981, pag. 499), che la decisione che non identifica precisamente il debitore non è una decisione esecutiva e l'esecuzione del recupero non può fondarsi su di essa. Allo stesso titolo, dalla sentenza della sezione ampliata del giudice del rinvio del 26 ottobre 2005, recante riferimento 2 Afs 81/2004-54, risulta che gli atti d'esecuzione effettuati sulla base di un titolo che indica in modo insufficiente il destinatario dovrebbero essere annullati.

Causa principale e questioni pregiudiziali

23 Il 2 luglio 1999, lo Hauptzollamt Weiden (Ufficio doganale centrale di Weiden, Germania) emetteva un avviso di imposta a carico di «Milan Kyrian, Studnicni 836, 39811 Protivin, Repubblica ceca», al quale ingiungeva il pagamento di accise per un importo di 218 520 DEM. Il titolo esecutivo così emesso dallo Hauptzollamt Weiden veniva notificato il 6 agosto 1999 tramite il Ministerstvo financí — Generální ředitelství cel (Ministero delle finanze — direzione generale delle dogane, Repubblica ceca) (in prosieguo: l'«autorità adita nel procedimento principale»).

24 Il 28 settembre 2004, lo Hauptzollamt Regensburg, autorità richiedente, emetteva un avviso di pagamento e, il 7 ottobre 2004, chiedeva, in applicazione dell'art. 6 della direttiva 76/308, all'autorità adita nella causa principale di procedere al recupero delle accise in forza del titolo esecutivo rilasciato dallo Hauptzollamt Weiden. La domanda di recupero indica come debitore il ricorrente nella causa principale, menzionando il nome, il cognome, l'indirizzo e la sua data di nascita e indica accise maggiorate di una penalità per un importo totale di CZK 3 258 625,30.

25 Nel mese di dicembre 2004, l'autorità adita nella causa principale delegava per il recupero dell'arretrato di imposta di cui trattasi il Celní úřad Tábor. Quest'ultimo emetteva quindi, nel dicembre 2004, due avvisi di recupero dell'arretrato di imposta aventi ad oggetto, rispettivamente, le accise e la penalità, concedendo un termine di pagamento in applicazione dell'art. 73, n. 1, della legge n. 337/1992. Il sig. Kyrian proponeva ricorso avverso questi due avvisi, ricorso che veniva respinto dalla Celní ředitelství České Budějovice (direzione delle dogane di České Budějovice, Repubblica ceca) con due decisioni del 4 e 6 marzo. Tale rigetto veniva confermato con ordinanza del Krajský soud v Českých Budějovicích del 5 ottobre 2005 e con sentenza del Nejvyšší správní soud del 28 giugno 2006.

26 Il 6 marzo 2006, il Celní úřad Tábor adottava un ordine di esecuzione dell'arretrato di imposta di cui trattasi mediante trattenuta sulla retribuzione del sig. Kyrian. Quest'ultimo sollevava, avverso tale ordine di esecuzione, obiezioni che il Celní úřad Tábor respingeva con decisione 31ottobre 2006.

27 Il sig. Kyrian adiva il Krajský soud v Českých Budějovicích con un ricorso avverso il detto ordine di esecuzione. In particolare, sosteneva che l'identificazione del destinatario attraverso il titolo esecutivo rilasciato dallo Hauptzollamt Weiden mediante il nome, il cognome e l'indirizzo fosse insufficiente, poiché il detto titolo avrebbe potuto applicarsi a suo padre e a suo figlio, che del pari si chiamano Milan Kyrian e abitano al medesimo indirizzo. Poiché il documento di notificazione non precisa nei confronti di quale delle tre persone omonime detto titolo esecutivo sia stato emesso, tale titolo non può essere eseguito, non essendo stato regolarmente notificato.

28 Il sig. Kyrian ha sostenuto altresì che, non comprendendo i documenti in lingua tedesca a lui inviati dalle autorità doganali tedesche, non ha potuto adottare le misure opportune per far valere i suoi diritti. Non spetterebbe a lui curare a proprie spese la traduzione di detti documenti.

29 Il Krajský soud v Českých Budějovicích, adito in primo grado, ha respinto il ricorso con sentenza 14 marzo 2007. Ha rilevato che, a norma dell'art. 6, n. 1, della legge n. 191/2004, che ha trasposto la direttiva 76/308, il documento che funge da titolo esecutivo che consente il recupero del credito nello Stato in cui ha sede l'autorità richiedente è immediatamente considerato come titolo esecutivo che consente il recupero del credito nella Repubblica ceca. Per tale ragione, né l'autorità adita nella causa principale né il Krajský soud v Českých Budějovicích sono competenti a esaminare le censure sollevate dal sig. Kyrian nei confronti del titolo esecutivo emesso dallo Hauptzollamt Weiden.

30 Secondo il Krajský soud v Českých Budějovicích, il fatto che nella domanda di recupero il sig. Kyrian sia stato indicato non solo con il suo nome, cognome e indirizzo, ma anche con la sua data di nascita, l'identifica, chiaramente, come il debitore. In base alla domanda di recupero e al documento di notifica allegato, il titolo esecutivo di cui trattasi sarebbe stato notificato e sarebbe valido. Inoltre, il fatto che il procedimento dinanzi alle autorità doganali tedesche sia stato condotto in lingua tedesca non avrebbe violato i diritti del sig. Kyrian. Secondo il Krajský soud v Českých Budějovicích, nulla avrebbe impedito a quest'ultimo di far tradurre, nel suo proprio interesse, il titolo

esecutivo che consente il recupero del credito di cui trattasi, comprese le istruzioni in esso contenute riguardo alle possibilità di proporre un ricorso contro tale titolo.

31 Il sig. Kyrian ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Krajský soud v Českých Budějovicích dinanzi al Nejvyšší správní soud sostenendo, sulla base dei medesimi motivi invocati in primo grado, che al titolo esecutivo di cui trattasi non poteva essere data esecuzione.

32 Ciò considerato, il Nejvyšší správní soud ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 12, n. 3, della direttiva [76/308] debba essere interpretato nel senso che, laddove dinanzi ad un giudice dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita siano contestati provvedimenti per il recupero di un credito, tale giudice è competente, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari di tale Stato membro, ad esaminare se il titolo esecutivo sia eseguibile e se esso sia stato regolarmente notificato al debitore.

2) Se dai principi generali del diritto comunitario, in particolare dai principi di un processo equo, di buona amministrazione e dello Stato di diritto, derivi che la notifica al debitore del titolo esecutivo che consente il recupero in una lingua diversa da quella a lui comprensibile, che non è neppure una lingua ufficiale dello Stato nel quale è effettuata la notifica al debitore, è inficiata da un vizio che rende possibile il diniego dell'esecuzione del recupero in base al detto titolo esecutivo».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

33 Con la prima questione, che va esaminata in due parti, il giudice del rinvio vuole in sostanza sapere se l'art. 12, n. 3, della direttiva 76/308 debba essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita siano competenti, da un lato, a verificare l'esecutorietà del titolo esecutivo che consente il recupero e, dall'altro lato, a controllare se detto titolo sia stato regolarmente notificato al debitore.

Sulla competenza dei giudici dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita a verificare l'esecutorietà del titolo esecutivo che consente il recupero

34 La direttiva 76/308 fissa norme comunitarie circa la reciproca assistenza al fine di garantire il recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi e imposte (v., in questo senso, sentenza 7 settembre 2006, causa C-470/04, N, Racc. pag. I-7409, punto 53).

35 Allo scopo di garantire alla direttiva 76/308 piena efficacia e un'interpretazione autonoma, occorre riferirsi soprattutto al suo sistema e alle sue finalità (v., per analogia, sentenze 15 gennaio 2004, causa C-433/01, Blijdenstein, Racc. pag. I-981, punto 24, e 17 settembre 2009, causa C-347/08, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Racc. pag. I-8661, punto 35).

36 Conformemente all'art. 8, n. 1 della direttiva 76/308, il titolo esecutivo per il recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione di un credito dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita. Se, secondo il n. 2 di questo articolo, detto titolo può essere, all'occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui ha sede

l'autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne autorizzi l'esecuzione nel territorio di detto Stato membro, tali formalità non possono essere rifiutate quando il titolo esecutivo è redatto correttamente. Da questa stessa disposizione risulta che, nel caso in cui l'espletamento di una di queste formalità dia luogo a una contestazione relativa al credito e/o al titolo esecutivo per il recupero emesso dall'autorità richiedente, si applica l'art. 12 di tale direttiva.

37 L'art. 12 della direttiva 76/308 prevede una ripartizione delle competenze a conoscere delle contestazioni vertenti sul credito, sul titolo esecutivo o su misure di esecuzione tra gli organi dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente e quelli dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.

38 Secondo il n. 1 del detto articolo se un interessato contesta il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione emesso nello Stato in cui ha sede l'autorità richiedente, egli deve adire l'autorità competente di tale Stato membro, conformemente alle norme di legge in vigore in quest'ultimo Stato. Infatti, il n. 2 del medesimo articolo dispone che l'autorità adita, non appena abbia ricevuto la notifica di una siffatta azione da parte dell'autorità richiedente o da parte dell'interessato, deve sospendere la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell'organo competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall'autorità richiedente.

39 Per contro, in forza dell'art. 12, n. 3, della direttiva 76/308, allorché la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, l'azione viene intrapresa davanti all'organo competente di tale Stato membro, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti.

40 Tale ripartizione delle competenze è corollario del fatto che il credito e il titolo esecutivo vengono emessi sulla base del diritto vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, mentre, per i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, quest'ultima applica, in forza degli artt. 5 e 6 della

direttiva 76/308, le disposizioni previste dal proprio diritto nazionale per atti corrispondenti, poiché tale autorità è quella che si trova nella migliore posizione per giudicare della legittimità di un atto in funzione del suo diritto nazionale (v., per analogia. sentenze 27 settembre 2007, causa C-184/05, Twoh International, Racc. pag. I-7897, punto 36, e 27 gennaio 2009, causa C-318/07, Persche, Racc. pag. I-359, punto 63).

41 Detta ripartizione delle competenze non consente, in linea di principio, all'autorità adita di mettere in discussione la validità e l'esecutorietà dell'atto o della decisione di cui viene chiesta la notifica dall'autorità richiedente.

42 Se quindi, in linea di principio, conoscere della fondatezza delle contestazioni vertenti sul credito o sul titolo esecutivo rientra nella competenza esclusiva degli organi dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, non è da escludersi che, in via eccezionale, gli organi dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita siano autorizzati a verificare se l'esecuzione del detto titolo sia atta a ledere, in particolare, l'ordine pubblico di quest'ultimo Stato membro e, eventualmente, a non accordare in tutto o in parte la cooperazione o a subordinarla al rispetto di talune condizioni.

43 Infatti, conformemente agli artt. 6 e 8 della direttiva 76/308, il credito oggetto di una domanda di recupero e il titolo esecutivo che ne consente il recupero sono trattati allo stesso modo dei crediti o dei titoli analoghi dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita. Orbene, è difficilmente concepibile che ad un titolo esecutivo che consente il recupero del credito sia data esecuzione da tale Stato membro se quest'ultima sia atta a ledere l'ordine pubblico di tale Stato. Peraltro, per quanto riguarda le domande di trasmissione di informazioni presentate dall'autorità richiedente, l'eccezione d'ordine pubblico è prevista dall'art. 4, n. 3, della direttiva 76/308, in forza del quale l'autorità adita può rifiutare una siffatta trasmissione in particolare laddove quest'ultima possa pregiudicare l'ordine pubblico dello Stato membro in cui ha sede detta autorità.

44 Da tutto quanto sopra considerato consegue che i giudici dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita non hanno, in linea di principio, la competenza a verificare l'esecutorietà del titolo esecutivo che consente il recupero.

Sulla competenza dei giudici dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita a controllare se il titolo esecutivo sia stato regolarmente notificato al debitore

45 Al fine di risolvere la seconda parte della prima questione, si deve interpretare l'espressione «provvedimenti esecutivi» utilizzata dall'art. 12, n. 3, della direttiva 77/308.

46 Orbene, secondo l'art. 5 di tale direttiva, la prima fase dell'esecuzione del recupero nell'ambito della reciproca assistenza è proprio la notifica al destinatario, ad opera dell'autorità adita, di tutti gli atti e le decisioni relativi ad un credito o al suo recupero provenienti dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente. Tale notifica deve essere effettuata sulla base delle informazioni fornite dall'autorità richiedente.

47 Da ciò consegue che la notifica costituisce uno dei provvedimenti esecutivi di cui all'art. 12, n. 3, della direttiva 76/308 e che pertanto, conformemente a tale disposizione, ogni azione avverso la notifica deve essere promossa dinanzi all'organo competente dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.

48 Tale interpretazione, del resto, è confermata dalla circostanza che, come in sostanza risulta dal sesto 'considerando' e dall'art. 5, n. 1, della direttiva 76/308, la notifica è effettuata secondo le norme di legge in vigore per la notifica degli atti corrispondenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.

49 Orbene, come è stato ricordato al punto 40 della presente sentenza, l'organo competente dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita è quello che si trova nella posizione migliore per interpretare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore in tale Stato membro.

50 Si deve pertanto risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 12, n. 3, della direttiva 76/308 deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita non sono, in linea di principio, competenti a verificare l'esecutorietà del titolo esecutivo che consente il recupero. Per contro, nell'ipotesi in cui un giudice di tale Stato membro sia adito con un ricorso avverso la validità o la regolarità dei provvedimenti di esecuzione, come la notifica del titolo esecutivo, detto giudice ha il potere di verificare se tali provvedimenti siano stati regolarmente eseguiti, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di detto Stato membro.

Sulla seconda questione

51 Per quanto riguarda la ricevibilità della seconda questione pregiudiziale, il governo ceco sottolinea che, siccome le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita non sono competenti a valutare se, in occasione della notifica di atti al debitore, siano stati rispettati i principi generali di diritto comunitario, detta questione pregiudiziale è irrilevante ai fini della decisione del giudice di rinvio ed è pertanto puramente ipotetica.

52 Alla luce della competenza del giudice del rinvio a verificare la regolarità della notifica, tale giudice è anche, in ogni caso, competente a constatare un'eventuale irregolarità della procedura di notifica ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro in cui ha sede. Tenuto conto delle chiare spiegazioni fornite dal Nejvyšší správní soud nella decisione di rinvio circa le ragioni per le quali considera che la seconda questione da esso sottoposta sia pertinente e che ne sia necessaria una soluzione per poter dirimere la controversia della quale è stato investito, tale questione è pertanto ricevibile, contrariamente a quanto sottolineato dal governo ceco.

53 Con la seconda questione pregiudiziale, il Nejvyšší správní soud vuole, in sostanza, sapere se sia possibile considerare regolare la notifica di un titolo esecutivo che consenta il recupero qualora tale notifica sia stata effettuata nel territorio dello Stato membro in cui l'autorità adita ha sede in una lingua che il destinatario non comprende e che non è neppure la lingua ufficiale di detto Stato membro.

54 Va sottolineato che la direttiva 76/308 non enuncia regole in base alle quali sarebbe irregolare la notifica di un titolo esecutivo che consenta il recupero in una lingua diversa da quella compresa dal destinatario o dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali di uno Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.

55 Certamente, l'art. 17 della direttiva 76/308 prevede che le domande di assistenza, il titolo esecutivo che consente il recupero e gli altri documenti allegati siano corredati da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, salvo la facoltà di quest'ultima di rinunciare alla comunicazione di una siffatta traduzione, senza che la stessa facoltà sia offerta al destinatario del titolo esecutivo.

56 Tuttavia, come giustamente sottolineato dai governi ceco e tedesco nonché dalla Commissione, le traduzioni previste in tale disposizione sono destinate all'autorità adita per le sue esigenze e non sono in alcun modo destinate al debitore. Inoltre, come del pari giustamente asserito dalla Commissione, raffrontando il regime della direttiva 76/308 con quello relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, quale, in particolare, istituito con il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1393, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 1348/2000 (GU L 324, pag. 79), poiché quest'ultima cooperazione è oggetto di una normativa distinta da quella che inquadra la cooperazione giudiziaria in materia amministrativa e fiscale, il procedimento dinanzi all'amministrazione fiscale o la successiva notifica delle decisioni sono disciplinati dalle disposizioni legislative degli Stati membri.

57 Dalla ratio della direttiva 76/308 risulta che quest'ultima mira a garantire, in particolare, l'effettiva realizzazione delle notifiche di tutti gli atti e decisioni, compresi quelli giudiziari relativi a un credito o al suo recupero disposti dallo Stato membro in cui l'autorità richiedente ha sede. Orbene, tale direttiva non può conseguire tale obiettivo senza rispettare i legittimi interessi dei destinatari di dette notifiche (v., per analogia, sentenza 9 febbraio 2006, causa C-473/04, Plumex, Racc. pag. I-1417, punto 21).

58 Si deve in questo contesto sottolineare che la funzione della notifica effettuata in tempo utile è quella di porre il destinatario in grado di comprendere l'oggetto e la causa dell'atto notificato e di far valere i suoi diritti (v., in questo senso, sentenza 8 maggio 2008, causa C-14/07, Weiss und Partner, Racc. pag. I-3367, punto 73).

59 Pertanto, nell'ambito dell'assistenza reciproca in forza della direttiva 76/308, il destinatario del titolo esecutivo deve essere in grado di identificare, in modo certo, quanto meno l'oggetto e la causa della domanda.

60 In un procedimento come quello di cui alla causa principale ciò avviene se la notifica sia effettuata in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita. Infatti, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva 76/308, la notifica al destinatario è effettuata dall'autorità adita secondo le disposizioni normative in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nello Stato membro in cui tale autorità ha sede, il che implica in particolare la notifica in una lingua ufficiale di tale Stato membro.

61 Dato che la direttiva 76/308 non prevede conseguenze in caso di notifica in una lingua diversa da una lingua ufficiale dello Stato membro in cui l'autorità adita ha sede, spetta al giudice nazionale applicare il suo diritto nazionale, vegliando nel contempo affinché sia garantita la piena efficacia del diritto comunitario, il che può indurlo ad interpretare una norma nazionale adottata unicamente in vista di una situazione puramente interna al fine di applicarla alla situazione transfrontaliera di cui trattasi (v., in questo senso, sentenza 8 novembre 2005, causa C-443/03, Leffler, Racc. pag. I-9611, punto 51).

62 Infatti, come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte, in mancanza di un'esplicita disciplina comunitaria, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario (v., in questo senso, sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral, Racc. pag. 1989, punto 5, e Leffler, cit., punto 49). La Corte ha altresì precisato che tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle riguardanti i diritti che trovano origine nell'ordinamento giuridico interno (principio di equivalenza) e che esse non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v. sentenze Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral, cit., punto 5; 10 luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani, Racc. pag. I-4025, punto 27; 15 settembre 1998, causa C-231/96, Edis, Racc. pag. I-4951, punto 34, e Leffler, cit., punto 50).

63 Si deve pertanto risolvere la seconda questione pregiudiziale dichiarando che, nell'ambito della reciproca assistenza istituita in forza della direttiva 76/308, per essere posto in grado di far valere i suoi diritti, il destinatario di un titolo esecutivo che consente il recupero deve ricevere la notifica di tale titolo in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita. Al fine di garantire il rispetto di tale diritto, spetta al giudice nazionale applicare il proprio diritto nazionale vegliando nel contempo affinché sia garantita la piena efficacia del diritto comunitario.

Sulle spese

64 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) **L'art. 12, n. 3, della direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte e altre misure, come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 giugno 2001, 2001/44/CEE, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita non sono, in linea di principio, competenti a verificare l'esecutorietà del titolo esecutivo che consente il recupero. Per contro, nell'ipotesi in cui un giudice di tale Stato membro sia adito con un ricorso avverso la validità o la regolarità dei provvedimenti di esecuzione, come la notifica del titolo esecutivo, detto giudice ha il potere di verificare se tali provvedimenti siano stati regolarmente eseguiti, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di detto Stato membro.**

2) **Nell'ambito della reciproca assistenza istituita in forza della direttiva 76/308, come modificata dalla direttiva 2001/44, per essere posto in grado di far valere i suoi diritti, il destinatario di un titolo esecutivo che consente il recupero deve ricevere la notifica di tale titolo in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita. Al fine di garantire il rispetto di tale diritto, spetta al giudice nazionale applicare il proprio diritto nazionale vegliando al contempo affinché sia assicurata la piena efficacia del diritto comunitario.**

Firme